COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ROCCHETTI ed altri: Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero. (*Modificata dalla II Commissione permanente di Senato*). (4203 B) . . . 13

PRESIDENTE 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

AMADEI LEONETTO 22, 23, 24

AMATUCCI, *Relatore per la III Commissione* 13, 14, 23, 24

BERLINGUER 19, 24

BREGANZE 17

CARRASSI 17

COMANDINI 19

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 16, 19

GUERRIERI EMANUELE 18, 19, 21

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 20, 23

MATTARELLI GINO, *Relatore per la II Commissione* 15

PREZIOSI OLINDO 17, 25

ROCCHETTI 18, 22, 23

VERONESI 22

Votazione segreta:

PRESIDENTE 25

La seduta comincia alle 17,35.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri: Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (4203-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti, Belotti, De' Cocci, Anzillotti, Mattarelli Gino, Origlia, Di Giannantonio, Larussa, Agosta, Simonacci, Borin: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero ».

La proposta di legge oggi al nostro esame, già approvata dalle nostre due Commissioni riunite nella seduta del 12 dicembre 1962, è stata modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 gennaio 1963.

Prego l'onorevole Amatucci, relatore per la IV Commissione, di voler riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

AMATUCCI, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Torna all'esame delle Commissioni riunite interni e giustizia la proposta di legge relativa alla proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero.

Queste due Commissioni approvarono un testo per cui il vincolo di destinazione alberghiera, previsto dalle leggi 24 luglio 1936, n. 1692 e 18 gennaio 1939, n. 376 e successive disposizioni, veniva prorogato fino al 31 dicembre 1970, mentre la scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili, adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che avessero avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, veniva prorogata fino al 30 dicembre 1967.

Il Senato, nell'esaminare la proposta di legge, ha modificato notevolmente il testo da noi approvato. Ha soppresso l'articolo 1 ed ha modificato l'articolo 2, nel senso che la proroga, invece di essere protratta al 1° dicembre 1967, è prorogata fino al 31 dicembre 1964. Praticamente, quindi, il Senato ha concesso la proroga soltanto per due anni.

I colleghi delle due Commissioni, interni e giustizia, ricorderanno quanto ebbi a dire allorché svolsi la prima relazione. Espressi delle perplessità, dei dubbi, in merito ad una proroga così lunga e ricordo perfettamente – il Presidente me ne darà atto – che ero del parere di estendere la proroga fino al 31 dicembre 1964, epoca in cui scade la proroga per locazione ad uso diverso da abitazione, ed esaminare, allora, tutto il complesso dei provvedimenti al riguardo.

Noi stabilimmo anche, all'articolo 3, che i canoni delle locazioni prorogate potevano essere aumentati del 20 per cento dal 1° gennaio 1963.

Il Senato ha modificato questo punto ed ha creduto di dover portare l'aumento al 30 per cento per ciascun anno; tale aumento è applicabile sempre con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ma, oltre a queste modifiche di norme approvate da questa Commissione, ne sono state introdotte *ex novo* delle altre, sostanziali, per quanto riguarda la possibilità di disporre dell'albergo. In modo particolare, richiamo l'attenzione della Commissione sul nuovo articolo 4 del testo approvato dal Senato, ove è stabilito che il vincolo di destinazione alberghiera, nonché la proroga delle locazioni, non si applicano qualora il proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un ente pubblico che ne chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali. È, quest'ultima, un'espressione quanto mai vaga, generica, inadatta. Affermare, infatti, che la proroga non deve essere applicata qualora si tratti di immobili appartenenti ad enti di diritto pubblico che vogliano essi stessi esercitare le proprie funzioni istituzionali, significa non dire nulla, significa aprire unicamente una valvola in quello che è il cancello che noi mettiamo alla libera contrattazione degli alberghi.

Non sembra ai colleghi che tale articolo 4 sia in violento contrasto con quanto affermato nella legge 23 maggio 1950, n. 253 ?

PRESIDENTE. Non soltanto, onorevole Amatucci. A me sembra che possa sussistere anche qualche sospetto di contrasto con la Costituzione...

AMATUCCI, *Relatore*. La legge n. 253 afferma che « il locatario può far cessare la proroga dando avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile..... quando..., trattandosi di ente pubblico che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco ». Noi oggi ci mettiamo, ripeto, con la disposizione approvata dal Senato, in contrasto con tale legge, oltre che con le norme costituzionali.

Oltre, poi, alle ragioni sostanziali, mi pare che questo articolo 4 sia anche formulato male, in quanto non detta alcuna norma sul termine di preavviso entro il quale, una volta accertatasi la possibilità di liberare dal vincolo e dal blocco delle locazioni, il proprietario deve agire.

Non desidero essere tacciato di voler fare il Solone: rispetto il Senato nella sua funzione, nel suo prestigio, nella sua competenza ma, in verità, tale rispetto, doveroso, naturale, spontaneo, non può impedirmi di dire il mio pensiero, soprattutto quando si riscontri nel congegno di una norma giuridica le lacune, le contraddizioni, le illegalità che io sento il dovere di segnalare al Ministro.

Ma, onorevole Presidente, nell'articolo 5 si arriva veramente al colmo, perché in esso viene prospettata la possibilità di ottenere la liberazione dell'immobile quando il proprietario o il figlio lo voglia gestire direttamente. Ma sentite e inorridite ! Il secondo comma dell'articolo 5 dice: « Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua

efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore o il figlio non assumano effettivamente la gestione dell'esercizio o la cedano a terzi ». Noi, quindi, veniamo a formulare una disposizione che è basata sul presupposto che il proprietario o il figlio abbiano la capacità per poter condurre l'immobile, senza che ci sia una sentenza di accertamento di tale capacità.

Ed il successivo articolo 6, approvato dal Senato, così recita: « Per l'esercizio delle facoltà previste nell'articolo precedente il locatore deve ottenere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliorie ! ». E allora, in base a questo articolo, è l'organo esecutivo che si mette a fare questi accertamenti ! Fosse stata almeno prevista una commissione che avesse espresso un parere ! Invece, è soltanto il Ministero del turismo e dello spettacolo, termine vago, termine generico, che stabilisce o no questa idoneità ! L'autorità giudiziaria deve essere, invece, l'unica garante della nostra privata e pubblica libertà, dei nostri interessi, delle nostre aspettative.

Quindi, a parere del relatore, questo articolo non dovrebbe essere approvato.

Vi è, poi, l'articolo 7 che contiene una specifica deroga in favore del locatore che può far cessare la proroga dandone avviso al conduttore, almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, apportando all'immobile adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacità ricettiva, o che comunque comportino una passaggio dell'azienda a categoria superiore. Quindi, basta che un proprietario di un albergo di 10-15 stanze voglia costituire un'altra stanza, che sfugge all'obbligo della deroga. Noi sappiamo che, dinanzi al Senato, vi è il disegno di legge sulla classificazione degli alberghi che ancora non è stato approvato. Ora, quando si parla di un passaggio dell'azienda da una categoria ad un'altra superiore, evidentemente ciò dovrebbe supporre l'esistenza di uno schema, di un quadro, di una tabella con le varie classificazioni. Una cosa del genere manca ed è proprio il Senato – davanti al quale c'è appunto quel disegno di legge – che legifera in questa materia.

Per quanto riguarda l'articolo 8: « Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge, rimarranno invariati, agli effetti dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno solare 1962 », io ritengo che si dovrebbe chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro sulla questione.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11 non trovano, da parte del relatore, alcuna difficoltà per la loro approvazione, in quanto sono disposizioni che, in fondo, integrano il testo.

Dopo quanto ho detto, vorrei fare alcune considerazioni. Le categorie alberghiere non troverebbero difficoltà ad accettare questa proroga stabilita fino al 31 dicembre 1964 e, in via subordinata, accetterebbero una proroga anche più breve di un anno solo, per dare in questo modo la possibilità al nuovo Parlamento di poter esaminare a fondo il provvedimento.

Pertanto si potrebbe emendare l'articolo 1 proposto dal Senato nel senso di sostituire alla proroga fino al 31 dicembre 1964, la proroga fino al 31 dicembre 1963.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si può accettare la misura del 30 per cento proposta dal Senato.

Poi, onorevole Presidente, il primo capoverso dell'articolo 3 della Commissione della Camera verrebbe soppresso ed assorbito dal primo comma dell'articolo 2, mentre rimarrebbe inalterato il 3° comma.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 verrebbero soppressi, mentre rimarrebbero gli articoli 8, 9, 10, 11 del testo approvato dal Senato.

MATTARELLI GINO, *Relatore per la II Commissione*. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Amatucci circa le modificazioni apportate dal Senato. Evidentemente, l'altro ramo del Parlamento ha innovato profondamente la legislazione in materia di locazioni alberghiere con le norme che ha commentato opportunamente l'onorevole Amatucci, sulle quali ritengo che si potrebbe aprire una discussione che andrebbe approfondita e che non credo noi si sia in grado di affrontare in questo scorcio di legislatura.

Naturalmente, si sono scontrate posizioni diverse, interessi diversi; il Parlamento deve preoccuparsi di trovare una soluzione che contemperi le diverse esigenze.

Noi, nell'approvare la proposta Rocchetti, abbiamo considerato l'importanza che riveste il settore turistico per l'economia nazionale; questa ragione di interesse generale è quella che ci ha portato alla proroga abbastanza lunga che, purtroppo, non ha trovato il consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, senza entrare nel merito delle singole norme che sono state introdotte dal

Senato, credo che sia il caso di aderire alla proposta del collega Amatucci, cioè, di emendare il testo del Senato, limitandoci ad effettuare una proroga pura e semplice al 31 dicembre 1963, con l'aumento del canone al 30 per cento per questo anno. Naturalmente, investendo fin d'ora il prossimo Parlamento della necessità di un approfondito esame del problema. Io sono, infatti, veramente convinto che se ci mettessimo ora a discutere gli emendamenti introdotti dal Senato al testo da noi approvato non riusciremo, dato il tempo a nostra disposizione, ad arrivare ad una conclusione e, soprattutto, non ce la sentiremo di accettare che, in una materia di questo genere, si possa innovare così profondamente come è stato fatto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Preliminarmente l'onorevole Ministro intende fare una dichiarazione.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevoli colleghi, quanto è stato detto, da un punto di vista giuridico, con tanta saggezza e dottrina dall'onorevole Amatucci, potrà, eventualmente essere oggetto di chiose e di commenti da parte del rappresentante del Ministero della giustizia. La mia competenza in questo provvedimento è soprattutto una competenza che deriva dalle responsabilità che mi incombono in relazione alle attività turistiche.

Non v'è dubbio che, creare una situazione di grosso imbarazzo, di non serenità, di non tranquillità, nell'apparato ricettivo italiano e nella categoria alberghiera era, nella congiuntura così propizia e favorevole, quale risultava al 31 dicembre 1962, cosa estremamente pericolosa.

Debbo dire, comunque, all'onorevole Amatucci che le sue preoccupazioni circa una proroga troppo lunga, erano le mie, e le feci presenti, chiedendo dei limiti più ridotti.

Comunque, di fronte alla Camera che era disposta a fare di più, non era certo il Ministro del turismo che aveva ragione di opporsi. Io mi preoccupavo, al di là del problema giuridico, del fatto che la nostra ricettività ha raggiunto i risultati che ha conseguito, in ragione non soltanto della quantità, ma anche della qualità e del tono.

Nulla è più pericoloso che improvvisarsi albergatori; nulla è più pericoloso che affidare una delle attività più delicate e richiedenti maggiore qualificazione e competenza, a chi, eventualmente, a queste attività non sia preparato e disposto. Ho difeso, quindi, al Senato il testo della Camera con ogni ragionevole fermezza, ed ho concluso dicendo che il testo, così come il Senato stesso si accingeva ad approvare, non poteva sodisfarmi, non mi piaceva, non corrispondeva alle esigenze ed agli interessi del turismo italiano.

D'altra parte era in me molto grave la preoccupazione che potesse, in questo settore così delicato, determinarsi uno stato di incertezza attraverso la mancanza di ogni disciplina normativa, ciò che potrebbe benissimo avvenire se non fossimo in grado di mettere tempestivamente a punto un provvedimento di legge.

Oggi, di fronte alla situazione venutasi a creare, di fronte ad un fatto anche di notevole rilievo, quale questo conflitto fra le due Camere – una che ha posto l'accento su un determinato aspetto del problema, l'altra che ha posto l'accento sulla tutela della libertà privata – sembra a me che una soluzione di compromesso debba essere cercata.

In questa situazione ho cercato di trovare una scappatoia e ho messo a punto un complesso di emendamenti che, in sostanza, corrispondono a quelli proposti dal relatore Amatucci, cui si è associato il relatore per la II Commissione, Mattarelli Gino.

La proposta è di concedere la proroga per un anno soltanto che si ridurrebbe, peraltro, a dieci mesi e mezzo sufficienti, però, alla categoria stessa per poter affrontare con l'altra parte – la proprietà privata – il problema, fino a trovare una soluzione equa e sodisfacente per tutti. In questo periodo di tempo, comunque, è consentito un congruo aumento di canone e credo, quindi, che questo 30 per cento possa essere accettato con tutta tranquillità, non avendo nulla in contrario le stesse categorie interessate.

Si potrebbe obiettare che questa formula è in contrasto con una politica di investimenti dell'industria alberghiera, intesa non solo come costruzione di alberghi, ma anche come miglioramento qualitativo dell'apparato ricettivo. A questo si potrebbe rispondere che una politica di miglioramenti non si garantisce in uno o due anni di proroga e, quindi, in tale situazione, è meglio non pregiudicare la posizione con una proroga più lunga, per affrontare poi, con ogni sollecitudine, la soluzione generale che tenga conto delle opposte esigenze e delle opposte istanze.

Nello schema da me proposto ho voluto ridurre gli articoli della proposta di legge a quelli strettamente necessari. Si potrebbe, forse, conservare l'articolo che detta norme di contenuto fiscale per indorare la pillola, ma è necessario dimostrare la nostra buona vo-

lontà immediatamente, per stabilire in tal modo un certo equilibrio fra i due rami del Parlamento.

È, infatti, di questa mattina la denuncia massiccia degli albergatori della Versilia, che molto hanno meritato nello sviluppo del turismo italiano, ai quali si aggiungono quelli della Liguria, quelli dell'Italia meridionale e quelli della costa amalfitana. E fra i colpiti delle norme di quell'articolo, che ha suscitato gli acuti strali degli enti pubblici, pare che ci sia lo storico albergo dei Cappuccini di Amalfi, da tutti noi conosciuto.

È un problema che occupa e preoccupa dei settori più vasti di quanto gli stessi proprietari, i loro rappresentanti ed esponenti, volessero far credere; è una ragione seria di preoccupazione per il Ministro del turismo.

Se questa formula, che con qualche abilità ho elaborato, e sulla quale ho tastato il polso dell'altra parte – e mi pare di aver trovato, non ne potrei dare garanzie evidentemente, qualche consenso laddove maggiori resistenze vi erano state – potrà trovare il favore delle due Commissioni riunite della Camera. e rapidamente passare al Senato, io ne sarò felice. E credo che una volta di più il Parlamento avrà ben meritato dal turismo italiano.

BREGANZE. Onorevole Presidente, la tentazione che avrei io, seguendo anche un invito a ragionare in termini giuridici, fatto dal relatore Amatucci, sarebbe quella di vedere se sia possibile fare qualche cosa di concreto e di organico. Mi spiego meglio: ogni volta che noi ci auguriamo di fare qualcosa che abbia carattere temporaneo – e questa mattina, in Commissione giustizia, per altra materia, si poneva identico problema – finiamo col prorogare le norme vigenti di anno in anno. Il mio timore è che, prorogando di un anno, noi, o i nostri successori, ci si trovi, alla fine del 1963 o agli inizi del 1964, a dover dire: onorevoli colleghi, per la salvezza del turismo, occorre la proroga di un altro anno. La prima mia tentazione, quindi, sarebbe quella di dire: facciamo ora qualcosa di più, ed invece del 1963 fissiamo la data di proroga almeno al 1964.

È vero che, per altri motivi, non sarebbe consigliabile la proroga al 1964, perché la coincidenza di tutti i termini di proroga non è una bella cosa, ma si potrebbe studiare una data nel corso dell'anno che non sia quella del 31 dicembre.

Vorrei, quindi, chiedere all'onorevole Presidente ed al Ministro di esaminare la possibilità di spostare la scadenza della proroga dal 1963 ad una data del 1964, pur non coincidente con la fine dell'anno.

Sugli altri articoli, ritengo superfluo, fare delle osservazioni. Vorrei soltanto dire che, qualora si dovesse approvare l'articolo 10, sarebbe bene adottare una formulazione più adeguata di quella usata dal Senato, che si è riferito alla licenza ed ignora l'istituto della sentenza, eventualmente, passata in giudicato...

PREZIOSI OLINDO. Il testo approvato dal Senato non può che trovare il mio compiacimento, la mia soddisfazione, dal momento che sono stati accolti sostanzialmente, tutti gli emendamenti che avevo avuto l'onore di presentare e di esporre davanti alla nostra Commissione sia pure in forma stringata, in occasione della precedente nostra approvazione della proposta di legge.

Senza tornare su quanto allora esposi, mi limito ad affermare che ritengo giusto il testo approvato dal Senato.

Però, io non sono mai un estremista, nel senso che, debbo ricordarlo, feci pregiudizialmente, un'altra proposta che adesso costituisce l'oggetto dell'emendamento presentato tanto dall'onorevole Ministro quanto dagli stessi relatori. Io proposi, preliminarmente, di prorogare le locazioni alberghiere fino al dicembre 1963, in quanto, nel frattempo, il nuovo Parlamento avrebbe potuto provvedere ad esaminare il problema che presenta elementi complessi ed interessi indubbiamente contrastanti. L'opera del legislatore, evidentemente, deve essere quella di cercare una soluzione di equilibrio e di equità.

Quindi, pur approvando il testo del Senato, mi dichiaro d'accordo con gli emendamenti proposti dai Relatori Amatucci e Mattarelli Gino, nel senso, cioè, di fermarci alla proroga delle locazioni al dicembre 1963, anche se originariamente io proponevo il 30 ottobre 1963.

Io sono d'accordo su questo emendamento perché, se si accetta o si insiste nell'emendamento proposto dal deputato Breganze, (sono anche giuste le sue osservazioni) di prorogare i termini delle locazioni fino al 31 dicembre 1964, non credo che l'altro ramo del Parlamento possa accettare questa proposta; mentre ritengo che il Senato non abbia difficoltà ad accettare l'emendamento che fissa la data al 31 dicembre 1963 essendo questa una posizione transattiva e di compromesso.

In questi termini esprimo, pertanto, la mia adesione al provvedimento.

CARRASSI. La nostra parte è decisamente contraria agli emendamenti apportati dal

Senato al testo da noi già approvato. Non si trattava, infatti, di contemperare esigenze diverse e contrastanti, poiché l'articolo 4 del nostro testo, fissando il limite massimo dei canoni a cento volte l'ammontare di quelli del 1946, garantiva la proprietà edilizia dagli evidenti danni derivanti dal blocco dei fitti.

Siccome il Ministro ha accennato ad una possibilità di contemperare le opposte esigenze, io credo che questa linea transitiva debba rientrare nel riconoscimento dell'adeguamento sulla base del livello dei prezzi del 1946, non del riconoscimento delle spinte che, oggi, sono sempre più pressanti in relazione alla situazione che si è creata data la possibilità di speculazioni sulle aree fabbricabili. In realtà, se ci ponessimo su questo terreno, faremmo una cosa sbagliata.

Al punto in cui stanno le cose accetto l'emendamento del relatore tendente a prorogare la scadenza dei termini delle locazioni fino al 31 dicembre 1963. È stato anche accennato, in considerazione del poco tempo a disposizione, ad una proroga fino al giugno del 1964.

Ritengo, però, che sia preferibile la fine del 1963, perché con questo provvedimento regoliamo una situazione in via transitoria che va corretta al più presto possibile. Non ci nascondiamo che tale situazione, anche se provvisoriamente regolata, determinerà una paralisi in una serie di attività che vanno dal miglioramento all'adeguamento delle attrezzature ricettive.

Il dubbio più serio riguarda la modifica apportata alla percentuale di aumento. L'onorevole Amatucci ha accettato la proposta del 30 per cento, modificando quella che è stata la misura dell'aumento percentuale fatta nel passato.

Noi saremmo del parere di non innovare e di lasciare questo problema alla prossima legislatura.

Per quanto concerne l'eventuale precisazione dell'articolo 10, non ho un parere personale in proposito e lascio ai colleghi più esperti di me la soluzione della questione.

ROCCHETTI. Desideravo osservare che siamo in presenza di un grave contrasto fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, contrasto di fondo, nel senso che un determinato problema è visto da due punti di vista differenti. Certamente dobbiamo superare simili contrasti ma, se noi ci irrigidissimo in certe posizioni, troveremo certamente ostilità da parte del Senato.

Ritengo, pertanto, che sia preferibile accettare la proposta del Ministro Folchi, poiché in effetti si tratta di varare una proroga temporanea. La nuova Camera regolerà, poi, in maniera organica tutta la materia.

Mi sembra, quindi, che la cosa più pratica da fare in questo momento sia accettare la proposta del Ministro.

Se fosse approvato l'articolo relativo agli enti pubblici, si avrebbe la cessazione di un diritto legittimo già esistente, la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 1962.

Per quanto riguarda l'articolo 10; che è così formulato: « La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge », ritengo che dica troppo poco. Che cosa vuol dire infatti tale articolo? Che si debba avere rispetto del giudicato?

PRESIDENTE. Intende dire che non si potrebbe avere la proroga solo nel caso in cui sia già stato eseguito lo sfratto.

ROCCHETTI. Io riterrei questa norma superflua, in quanto, avendo detto all'articolo 1 che « la scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda..., è prorogata sino al 31 dicembre 1964 », mi pare che con ciò si sia detto tutto. La proroga, quando è data per legge, deve superare sia la convenzione sia il giudicato.

La questione si risolve, forse, meglio senza l'articolo 10, che pur sembrando portare un beneficio ai locatari, finisce con l'essere motivo di dubbio.

GUERRIERI EMANUELE. Desidero soltanto dar ragione dell'emendamento che mi riservo di presentare in sede di discussione degli articoli, e che porta la firma anche del collega Breganze. Sostanzialmente, la soluzione che mi sembra si voglia adottare, e sulla quale i consensi sono unanimi, è quella di rinviare il problema. La data, però, del 31 dicembre 1963 costituisce una data di rinvio apparente, perché è certo, e possiamo dirlo fin d'ora, che il problema potrebbe, per tale epoca, essere approvato e risolto, soltanto se non vi fossero le elezioni, e se subito dopo non si dovessero esaminare i bilanci, ecc. Ma, stando le cose come stanno, si può considerare sin d'ora che il 31 dicembre è una data apparente; noi arriveremo a questa scadenza senza aver risolto la questione e con la necessità di varare una nuova proroga.

Allora, mi pare cosa molto saggia prevedere una data che non abbia solo il significato di contrastare la tesi approvata nel-

l'altro ramo del Parlamento, e che consenta, al futuro Parlamento, di affrontare e risolvere il problema avendo dei mesi a disposizione. Tale data potrebbe essere fissata al 31 marzo 1964. Sono tre mesi in più entro i quali la questione potrebbe essere esaminata. Evidentemente, bisognerebbe pensare di regolare la misura del canone per questi mesi. Sarebbe opportuno che, anche per tale periodo, fosse disposto quell'aumento che era previsto nel testo della Camera al 20 per cento e che il Senato ha portato al 30 per cento. Si potrebbe, perciò, tenere fermo l'aumento del 30 per cento e spostare la data al marzo 1964.

Per quanto riflette l'articolo 10, mi permetterei di esprimere il mio dissenso dalla tesi svolta dal collega Rocchetti, perché, ove fosse esatta la sua considerazione, bisognerebbe arrivare, come conseguenza, alla reviviscenza del contratto anche nel caso in cui il locatore abbia lasciato il possesso dell'immobile. Non si può ritenere che la tesi sia valida per un'ipotesi e non per l'altra.

Evidentemente, quando ci si riferisce al caso in cui è stata intimata la licenza, si vuole escludere la ipotesi del giudicato.

Comunque se dichiariamo che la legge vale per il caso in cui è intervenuto un giudicato occorre modificare il testo dell'articolo onde renderlo più chiaro in rapporto alle varie ipotesi che si possono presentare.

BERLINGUER. Mi preoccupo della situazione veramente imbarazzante che si è venuta a determinare nel conflitto fra i due rami del Parlamento.

Noi confermiamo, senz'altro, il nostro parere favorevole sugli articoli che sono stati approvati dalle nostre due Commissioni riunite, ma bisognerà preoccuparsi di una resistenza del Senato di fronte alle nuove nostre proposte. Cioè, occorre fare in modo che la legge non crolli per questo braccio di forza che si è determinato tra Senato e Camera.

A questo proposito, non v'è dubbio che si accede al punto di vista del Senato accogliendo il proposto aumento del canone, ma non sono certo che il Senato ci contraccambi approvando la nostra proposta di una proroga fino al dicembre 1964.

Sono d'accordo con il collega Guerrieri Emanuele ed, anzi, formulerei l'emendamento all'articolo 1 in una forma più appagante; io direi, cioè « per un anno dalla entrata in vigore della presente legge », sicché questa immagine di un anno possa sembrare più chiaramente limitante.

Perché dico questo? perché non v'é dubbio che l'attività parlamentare che si svilupperà nella prossima legislatura potrà anche comprendere problemi che richiederanno la approvazione di una legge nuova a questo riguardo. Dando al Parlamento un margine di tempo che presso a poco corrisponde a quello di cui parlava l'onorevole Guerrieri Emanuele, questa possibilità potrà essere più facilmente appagata.

Per quanto riguarda l'articolo 5, credo che si possa stabilire il principio che, coloro i quali sono stati già sfrattati sulla base di una sentenza definitiva e irrevocabile, non possono godere della proroga. Il criterio che occorra una sentenza irrevocabile per impedire che lo sfratto si compia, e rendere impossibile l'applicazione della proroga, è stato adottato dalla Commissione giustizia più volte ed è stato adottato recentemente anche dalla Commissione lavori pubblici in merito ad una proposta di legge del collega Comandini ed altri pe rquanto riguarda le case economiche popolari.

La formula, pertanto, ha già dei precedenti e, quindi, l'articolo potrebbe essere strutturato negli stessi termini...

GUERRIERI EMANUELE. Si potrebbe fare espresso riferimento al giudicato.

COMANDINI. Se vogliamo armonizzarci a quello che è stato il criterio generalmente seguito, dobbiamo comprendere fra i vari casi, cui la proroga si applica, anche quello in cui ci sia il giudicato, ma che non sia stato eseguito.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo su questo punto.

GUERRIERI EMANUELE. Però la norma questo non lo dice!

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In linea di principio sono contrario all'emendamento proposto.

Innanzi tutto io sono fiducioso che l'accostamento fra le parti potrà avvenire più facilmente di quanto si possa immaginare; come Ministro del turismo e dello spettacolo io ho tutto l'interesse che la ripresa della politica degli investimenti non sia rinviata ancora. Più presto questo problema viene risolto e più presto un certo regime può essere assicurato al settore alberghiero (a questo proposito debbo dire che la legge n. 68 ha avuto molto successo, poiché si sono finanziati 25 miliardi di lire di lavoro per strutture ricettive o pararicettive).

Ho accennato, anche, che ci troviamo in presenza di un certo contrasto – per diversi

punti di vista intorno allo stesso problema - tra le due Camere. La mia preoccupazione, a questo proposito, è di non fare il gioco di una delle due parti, perché, se la Camera approverà un provvedimento che troverà resistenze insuperabili nell'altro ramo del Parlamento, ritengo che l'una Camera non avrà vinto e l'altra avrà perduto.

Da sondaggi da me fatti, ho riportato la impressione che la proroga al 31 dicembre 1963 con il 30 per cento di aumento, formula semplice e chiara, possa incontrare difficilmente una resistenza insuperabile al Senato. Se, invece, apportiamo delle altre modifiche, corriamo veramente il rischio di non veder approvato il provvedimento prima dello scioglimento delle Camere.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho poco da aggiungere a quanto ha già detto il Ministro Folchi per la parte di sua competenza.

Io non nascondo la preoccupazione che nutro per il rischio di rinviare il provvedimento al Senato. Il Ministro ci ha tranquillizzato nel senso che, avendo fatto dei discreti sondaggi, ha motivo di ritenere che l'altro ramo del Parlamento non disdegnerà di approvare gli emendamenti da lui stesso proposti.

Ero presente, come anche il Ministro Folchi, alla discussione svoltasi in Senato in merito alla proposta di legge e non posso pertanto fare a meno dal ricordare che esistono forti remore in seno all'altro ramo del Parlamento e che la presente proposta di legge, all'esame della Camera, è frutto di una transazione che in quella sede è avvenuta fra le diverse parti e con l'intervento dello stesso Ministro.

Ad ogni modo, confidando soprattutto nelle parole del Ministro, non ho nulla in contrario che si accetti il testo proposto dal Senato con gli emendamenti suggeriti dal Ministro.

Non credo, inoltre, che sia necessario portare la proroga fino al 31 marzo, come ha proposto l'onorevole Guerrieri Emanuele, poiché, se si hanno delle perplessità in tal senso, ritengo che converrebbe approvare puramente e semplicemente gli articoli 1 e 2 nel testo proposto dal Senato, lasciando, cioè, la proroga al 31 dicembre 1964 con gli aumenti del 30 per cento per ogni anno. Questo, naturalmente, nel caso in cui non si possa affrontare e risolvere la questione generale entro il 1963.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Le Commissioni Riunite avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, è prorogato sino al 31 dicembre 1970 ».

Il Senato ha soppresso tale articolo .

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

L'articolo 1, pertanto, si intende soppresso.

Le nostre Commissioni avevano votato l'articolo 2 nel seguente testo:

« La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili, adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1967 ».

Il Senato ha così modificato l'articolo che, a seguito della soppressione dell'articolo 1 del testo della Camera, diventa articolo 1:

« La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964 ».

L'onorevole Ministro propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo approvato dal Senato:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1963 ».

Pongo in votazione questo articolo sostitutivo sul quale hanno espresso parere favorevole i relatori.

(*È approvato*).

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, 1° comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1°

gennaio 1963, nella misura del 20 per cento all'anno.

Gli aumenti stabiliti nel comma precedente sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni ».

Il Senato ha modificato il primo comma di questo articolo; ha soppresso il secondo comma e, ancora, ha modificato il terzo comma. Conviene, pertanto, procedere per capi alla approvazione di questo articolo.

Il primo comma, nel nuovo testo formulato dal Senato, è il seguente:

« I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, per il primo anno di proroga e dal 1° gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente ».

Il Governo ha proposto questa nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2:

« I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3 primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza al 1° gennaio 1963, nella misura del 30 per cento con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre 1962 ».

GUERRIERI EMANUELE. Perché si dice « possono essere aumentati » e non « sono aumentati ».

PRESIDENTE. Questa formulazione si trova già nel testo approvato dal Senato e prego gli onorevoli deputati di non insistere sulla variazione di questi termini al fine di evitare che l'altro ramo del Parlamento ritenga che noi si voglia affermare dei concetti diversi.

Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione il primo comma nella formulazione proposta dal Governo.

(*È approvato*).

Il Senato ha soppresso il secondo comma del testo già approvato alle nostre Commissioni che era così formulato:

« Gli aumenti stabiliti nel comma precedente sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(*È approvata*).

Passiamo al terzo comma che, nella formulazione già approvata dalle nostre Commissioni, era il seguente:

« Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione il testo del Senato.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato.

« I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3 primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1°

gennaio 1963, nella misura del 30 per cento con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre 1962.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni ».

(*È approvato*).

Il Senato ha recepito integralmente all'articolo 3 del suo testo l'articolo 4 come era stato approvato dalle nostre Commissioni.

A seguito degli emendamenti da noi oggi apportati agli articoli 1 e 2, questo articolo viene ad essere completamente superato e, pertanto, dovrà essere votata la sua soppressione.

VERONESI. Mi domando se sia possibile sopprimere un articolo già approvato dalla Camera e votato dal Senato nell'identico testo.

PRESIDENTE. In realtà sono problemi di procedura molto importanti.

ROCCHETTI. Io non sono uno specialista di procedura parlamentare, però mi pare che, ove vi sia stata una modifica che determini o l'inutilità o la contraddittorietà di altra norma, sia pure già approvata da ambedue i rami del Parlamento, l'abrogazione della stessa sia conseguenziale.

PRESIDENTE. Si determinerebbe, in sostanza, a seguito della modifica apportata, una preclusione logica nei confronti dell'altra norma, preclusione che porterebbe alla decadenza della stessa.

AMADEI LEONETTO. Posso aggiungere che abbiamo dei precedenti in materia di disposizioni approvate da noi e dal Senato, che abbiamo successivamente modificato Si pensi all'aumento degli organici nella magistratura.

PRESIDENTE. Nei limiti, quindi, che abbiamo indicato, e nel senso delle dichiarazioni rese, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3, pertanto, si intende soppresso.

Il Senato ha aggiunto il seguente nuovo articolo.

« Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, nonché la proroga delle locazioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico il quale ne chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali ».

I Relatori ne propongono la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 si intende, pertanto, soppresso.

Il Senato ha altresì approvato il seguente articolo 5 al testo votato dalle nostre Commissioni.

« Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio.

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore od il figlio non assumano effettivamente la gestione dell'esercizio o la cedano a terzi.

In tali casi il conduttore ha diritto al ripristino della locazione nonché al risarcimento dei danni ».

I Relatori ne propongono ugualmente la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento di tale articolo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 5 si intende, pertanto, soppresso.

Al testo approvato dalle nostre Commissioni, il Senato ha anche aggiunto il seguente articolo 6.

« Per l'esercizio delle facoltà previste nell'articolo precedente il locatore deve ottenere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliorie ».

I Relatori ne propongono la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento di tale articolo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6 si intende, pertanto, soppresso.

Il Senato ha anche approvato il seguente articolo 7 al testo da noi votato:

« Il locatore può far cessare la proroga dandone avviso al conduttore, almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando si proponga di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare all'immobile, adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacita ricettiva, o che comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore.

La domanda di cessazione della proroga corredata del progetto delle opere è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Qualora il locatore, ottenuto il rilascio dell'immobile, non dia, entro quattro mesi dal rilascio stesso, inizio ai lavori e non li completi entro il termine che sarà stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il provvedimento che dispone il rilascio perde la sua efficacia ed il conduttore ha diritto al ripristino della locazione ed al risarcimento dei danni ».

I Relatori ne propongono la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dello stesso.

(*Non è approvato*).

L'articolo 7 si intende, pertanto, soppresso.

Al testo da noi approvato il Senato ha altresì aggiunto il seguente articolo:

« Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati, agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno solare 1962 ».

Su questo articolo i Relatori hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Senato ha accolto integralmente l'articolo 5 del testo da noi approvato.

Infine, la II Commissione del Senato ha, invece, approvato il seguente articolo aggiuntivo al testo approvato dalle nostre Commissioni:

« La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo il deputato Guerrieri Emanuele ha proposto il seguente emendamento: « *Alla fine dell'articolo, aggiungere le seguenti parole:* anche in caso di licenza convalidata ».

AMATUCCI, *Relatore per la IV Commissione.* Accogliendo questo emendamento la norma diverrebbe valida anche nel caso di una sentenza passata in giudicato. Mi sembra, se questo è l'intento, che sarebbe più esatto dire: « anche nel caso che sussista una sentenza passata in giudicato e questa non sia stata eseguita ».

PRESIDENTE. Quello che lei dice è molto interessante, però non si deve dimenticare che, in sostanza, noi abbiamo approvato la proroga per un anno solo, anzi per meno, dato che siamo nel mese di febbraio.

Io sono del parere che sarebbe più opportuno lasciare il testo del Senato senza alcuna modifica

AMADEI LEONETTO. Ma allora come ci si regola di fronte ad una sentenza passata in giudicato? La formula, così come è, si riferisce soltanto all'intimazione e, quindi, ritengo che sia necessario modificare la dizione dell'articolo.

ROCCHETTI. A mio avviso, questa norma potrebbe essere abolita senza alcun danno. Quando all'articolo 1 è detto che « la scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata fino al 31 dicembre 1963 », si è detto tutto, perché è certo che questa disposizione supera quello che stabiliscono le parti o il giudice, in quanto la legge si sovrappone, con il suo criterio, a qualsiasi altra volontà diversa

Ritengo, pertanto, che se modifichiamo questo articolo 10 urteremmo il Senato di più di quanto non faremmo abolendolo del tutto.

La proroga interviene per volontà di legge senza soluzione di continuità, e risolve completamente il problema.

È bene, inoltre, che si sappia che sono state intimate e convalidate molte licenze anche in questo lasso di tempo, intercorrente fra la scadenza della legge anteriore ed il momento attuale. L'articolo 1, pertanto, sanerà certamente la situazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Rocchetti, nel senso che il contenuto dell'articolo 10 è perfettamente conciliabile con il contenuto dell'articolo 1, che

proroga tutte le scadenze, tutti i contratti scaduti, convenzionali o legali.

Un concetto di questo genere – anzi addirittura più drastico – lo abbiamo affermato nella recente legge di proroga delle locazioni ordinarie in cui si è affermato il principio dell'efficacia della proroga anche nei casi in cui fosse intervenuta la sentenza passata in giudicato, purché questa non fosse stata eseguita.

Nell'articolo 10 della presente proposta di legge non si riafferma così drasticamente quel principio, però si fa salvo il concetto che la proroga deve avere la sua efficacia anche qualora sia stata intimata, in precedenza, una licenza; cosa che mi pare perfettamente logica e giuridicamente corretta, trattandosi in sostanza di un *ius superveniens*.

AMADEI LEONETTO. Anche nella fretta che ci sospinge, noi dovremmo cercare di fare una legge che abbia per lo meno una certa armonia ed una certa coerenza.

Se noi, nelle disposizioni di proroga delle locazioni ordinarie, abbiamo ritenuto di includere il principio secondo cui anche una sentenza passata in giudicato è superata dalla legge che stabilisce un termine diverso, perché non inseriamo questo principio anche nell'articolo 10 che stiamo discutendo?

Il fatto di non ripetere qui quel principio da noi stabilito nella legge approvata pochi mesi fa potrebbe indurre a ritenere che noi oggi affermiamo un principio diverso limitatamente alla presente proposta di legge.

D'altra parte, se lasciamo la formula approvata dal Senato, è evidente che l'intimazione è qualcosa di meno di una sentenza passata in giudicato.

Proprio per questo penserei che sia il caso di ripetere, per armonia e coerenza, per dimostrare che non facciamo sempre delle leggi che non sono delle buone leggi, la formulazione adoperata per le locazioni ordinarie, suggerita a suo tempo dal collega Comandini.

AMATUCCI, *Relatore*. Con sodisfazione noto che anche numerosi colleghi nutrono le mie stesse preoccupazioni.

Poiché l'articolo 10, praticamente, pone come condizione per la proroga la permanenza del locatario nell'immobile, si può arrivare a questo assurdo: dopo aver esperito le altre formalità, io posso giungere a mettere in esecuzione il giudicato; ciò nonostante, se l'inquilino si trova nell'immobile, lo stesso ha diritto alla proroga.

PRESIDENTE. Ma questa è precisamente la volontà della legge!

AMATUCCI, *Relatore*. Se questa dichiarazione del Presidente potesse essere inserita in verbale, come interpretazione dell'intera Commissione, e se questo chiarimento potesse essere sufficiente per chi dovrà porre in esecuzione la legge stessa, sarebbe possibile lasciare l'articolo 10 così come è. In caso contrario, occorre modificarlo.

PRESIDENTE. Quale ipotesi si intende regolare? L'ipotesi in cui vi sia stata una licenza di sfratto che si trovi ancora in corso di convalida o sia stata convalidata. In questo ultimo caso, sempre che esista la condizione della presenza nell'immobile del locatario, noi desideriamo che, anche se lo sfratto è iniziato, purché non vi sia stata la esecuzione definitiva il locatario resti nell'immobile.

Mi pare che, sebbene non sia tecnicamente formulato, l'esistenza di tale concetto emerga dal testo dell'articolo 10.

Comunque, per dare sodisfazione all'onorevole Amatucci, io credo che possa rimanere agli atti che la volontà unanime della Commissione, è quella di regolare, con l'articolo 10, l'ipotesi che abbiamo delimitata e definita.

BERLINGUER. Insomma, mentre il Presidente ritiene di poter dare una interpretazione, che possiamo anche considerare valida, vi sono taluni componenti della Commissione i quali, invece, su tale interpretazione hanno sollevato dei dubbi.

PRESIDENTE. Sono superati, onorevole Berlinguer. Ho parlato di dichiarazione unanime.

BERLINGUER. Ma se il Senato dichiarasse di non condividere questa interpretazione? Che cosa avverrebbe? Che il giudice dovendo applicare questa legge si troverebbe di fronte ad interpretazioni differenziate; non solo, ma è anche possibile che al Senato se ne dia un'altra, di carattere restrittivo. E allora, onorevole Presidente, perché, conciliare tutte queste esigenze e riunire in una sola norma tutte queste interpretazioni?

PRESIDENTE. Se voi avete un caso pratico da portare... A me risulta che questa formulazione è venuta dal Ministero della giustizia, che, da indagini fatte, ha rilevato la esistenza di licenze intimate, ma non di licenze convalidate o di sfratto eseguito. E allora, mi pare, che si ritorni sempre sulla stessa posizione: noi intendiamo dire che, quando vi sia stata un'intimazione di licenza, anche se convalidata, ed anche se tale convalida è passata in giudicato e, infine, anche se ha avuto inizio l'esecuzione, purché la stessa non sia stata definita, con la estromis-

sione del locatario dall'immobile, questi deve rimanervi.

Mi pare che, sotto l'aspetto logico, coordinando questa norma con l'articolo 1, il significato sia chiaro.

Non diamo, proprio noi, delle interpretazioni che possono creare perplessità; eviteremo anche delle discussioni al Senato. Non perché io condivida quello che fa l'altro ramo del Parlamento, in quanto ho il diritto di rivendicare l'autonomia piena e la grande dignità della Camera, poiché risulta dal resoconto del Senato qualche espressione che, indubbiamente, non è di pieno rispetto nei nostri confronti. Credo, però, che a nulla giovi suscitare altre questioni.

PREZIOSI OLINDO. A mio avviso occorre mantenere il testo del Senato, oltre che per le autorevoli affermazioni ora fatte dal Presidente, anche per l'esistenza dell'articolo 11, sul quale richiamo l'attenzione della Commissione. Questo articolo dice che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1963. Sono, perciò, previste tutte le ipotesi di licenze intimate, convalidate, di sentenze passate in giudicato.

L'unica cosa è la difesa del possesso. Finché nell'immobile sta il locatario, la nostra volontà è quella affermata.

PRESIDENTE. Con la dichiarazione che la nostra volontà è quella più volte sopra ripetuta, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo trasmesso dal Senato.

« La proroga di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui sia stata intimata licenza se il locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Il Senato ha infine aggiunto, al testo da noi votato, il seguente ultimo articolo:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge verrà, subito, votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ROCCHETTI ed altri: « Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4203-*B*).

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	50
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la II Commissione Affari interni: Anzillotti, Bisantis, Borin, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Golinelli, Greppi, Malfatti, Mattarelli Gino, Nanni, Pirastu, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli.

Per la IV Commissione Giustizia: Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Berlinguer, Breganze, Bufardeci, Cavaliere, Cocco Maria, Comandini, Dante, Di Paolantonio, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Murgia, Paolucci Silvio, Papa, Pellegrino, Pinna, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri.

La seduta termina alle 19,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI